

Roma, 8 Novembre 2016

CIR16253
SM

Oggetto: contributi agli investimenti anno 2016. Istruzioni operative del MIT.

Il MIT ha diffuso il testo delle istruzioni operative della domanda per i contributi agli investimenti – anno 2016 (sui quali vedi, in ultimo, la circolare Conftrasporto NOR16230 dell'11 Ottobre u.s e le precedenti note confederali in essa richiamate).

Nel rimandare gli interessati ad un'attenta lettura della nota (datata 8 Novembre 2016, prot.0019899), e riservandoci di tornare sul tema per gli approfondimenti del caso, in questa sede segnaliamo i seguenti chiarimenti.

- **Sulla “contestualità” della radiazione per rottamazione o per esportazione, prevista dall’art. 1, comma 4, lett.b del dm 243/2016 per l’acquisizione di veicoli pesanti euro VI di massa non inferiore alle 11,5 ton.**

La condizione della “contestualità” si intende rispettata quando le procedure della radiazione si collochino nell’arco temporale compreso tra l’entrata in vigore del dm 243/2016 (17 Settembre 2016) e la data di presentazione, nei termini, della domanda di ammissione ai benefici (per la quale, ricordiamo, la scadenza ultima è quella del 15 Aprile 2017)

Sempre a proposito della radiazione, altro importante chiarimento ha interessato la circostanza che **le operazioni di acquisizione e di radiazione devono essere intraprese dallo stesso soggetto**, non essendo ammissibile l’eventualità che vengano intraprese da soggetti distinti seppur legati da vincoli sociali (a questo proposito, **rileva il numero di iscrizione al REN – o all’Albo degli autotrasportatori**– di chi pone in essere queste operazioni, che deve coincidere).

- **Sulla nozione di avvio dell’investimento**

Per avvio dell’investimento (che deve intervenire a partire dal 17 Settembre u.s), deve intendersi la stipulazione di un atto giuridicamente vincolante per ambo le parti, quale un contratto di acquisto o altro atto unilaterale (proposta di acquisto, ordinativo, ecc..) che, tuttavia, si traduca in una sorta di preliminare di contratto avente effetti obbligatori, con il quale una parte si impegna al pagamento del prezzo allorché il venditore/fornitore sia nelle condizioni di trasferire la disponibilità del veicolo. Non possono ritenersi vincolanti (e, quindi, non rappresentano un avvio dell’investimento utile per richiedere la misura) i preventivi o, più in generale, gli atti con cui il venditore reclamizza i prodotti. In ogni caso, il contratto deve essere datato, sottoscritto dal titolare o dal rappresentante dell’impresa e recare in modo analitico i costi dell’operazione, che dovranno trovare corrispondenza nella fattura.

- **Sulla prova del pagamento dei canoni di leasing**

La prova del pagamento dei canoni di leasing può essere fornita con la fattura rilasciata dalla società di leasing all’utilizzatore, regolarmente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei

bonifici bancari effettuati a favore della suddetta società. In mancanza, la commissione disporrà l'esclusione dell'impresa dal beneficio.

- **Sul cumulo con altri aiuti di Stato**

La nota del MIT **ESCLUDE la cumulabilità dell'incentivo con i contributi ex "Legge Sabatini", mentre AMMETTE la cumulabilità con il "superammortamento" previsto dalla Legge di Stabilità del 2016 (art.1, comma 91 della Legge 208/2015)**

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.